



GEA-ODV
Guardie Ecozoofile Ambientali ODV

GUARDIE ECOZOOFIE AMBIENTALI ODV

GEA ODV

GEA-ODV-nazionale@gmail.com cell 3662373830 -
Via Giannetto Valli 95 00149 Roma
Pec: gea-odv-nazionale@pec.it

STATUTO

G.E.A. - ODV

GUARDIE ECOZOOFIE AMBIENTALI - ODV

ENTE del III Settore ai sensi del D.lg. 117 del 3 Luglio 2017 e D.Lgs 105/2018 e s.m.i.

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **G.E.A. - ODV "GUARDIE ECOZOOFIE AMBIENTALI - ODV"**, qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nazionale nella Città metropolitana di ROMA in via Via Giannetto Valli n.95, 00149 Roma.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo nazionale potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno della medesima città.

4. Gli Organismi nazionali si riuniscono di norma a Roma.

5. Con delibera del Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente nazionale, possono essere istituite sedi operative dell'Associazione diverse dalla sede legale, nonché istituite o chiuse Sezioni o Sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Obblighi

1. L'associazione è una struttura di volontariato che non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

2. La Struttura nazionale è titolare esclusiva dei segni distintivi (denominativi e figurativi) della propria organizzazione ed il presidente nazionale li rappresenta in tutte le sedi, istituzionali o meno.

3. L'utilizzo del marchio e logotipo o degli altri segni distintivi dell'organizzazione è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e con il relativo decoro.

4. L'uso di tali segni distintivi è riservato all'associazione ed ai suoi aderenti. Parimenti è data facoltà al Consiglio direttivo nazionale di concedere l'utilizzo di beni strumentali di sua esclusiva proprietà alle associazioni affiliate.

5. Per inosservanza di disposizioni impartite, per mancanza di rendicontazione delle attività o inattività, per comportamenti contrari o in violazione allo statuto ed ai regolamenti o per danni all'immagine dell'associazione, il Consiglio direttivo nazionale può escludere le sezioni o altra struttura affiliata dalla

propria organizzazione, con l'obbligo di restituzione della dotazione strumentale e il divieto di utilizzo dei relativi segni distintivi, con procedure previste dall' art. 14 del presente statuto e dal regolamento.

6. Per quanto non previsto nello statuto, attinente all'organizzazione dell'associazione, sono adottati uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio Nazionale ed approvati dall'Assemblea Nazionale.

7. L'uso dei segni distintivi e delle uniformi è disciplinato con Regolamento, così come le procedure per le attività, i moduli, i testi di studio e quant'altro necessario all'impiego dei soci.

8. Lo Statuto ed i regolamenti vincolano alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

9. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II

Art. 5 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

A) Settore Zoofilo, Ambientale e tutela del territorio

1. Tutela ambientale, della flora e della fauna, mediante propri volontari e guardie decretate per la vigilanza venatoria, zoofila, in tutte le loro funzioni previste dalle legislazioni vigenti;
2. Salvaguardia dell'habitat naturale, antincendio boschivo e di interfaccia in collaborazione con le Amministrazioni competenti, sia in fase di prevenzione, che di avvistamento e con volontari formati, informati addestrati ed equipaggiati per il contrasto attivo.
3. Coinvolgimento d'istituti scolastici, associazioni di persone disabili, enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite e gite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio ambientale e storico-artistico attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali, dello sport e dello svago;
4. Organizzazioni di escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
5. Promozione e sviluppo dell'educazione ambientale;
6. Progettazione e realizzazione di mostre e aree a carattere espositive a carattere fotografico, naturalistico e ambientale;
7. Progettazione di percorsi escursionistici e naturalistici;
8. Realizzazione di studi e consulenze naturalistiche e ambientali;
9. Organizzazione di iniziative di protezione e di tutela ambientale;
10. Promozione della conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e habitat naturali;

11. Provvedere alla formazione dei volontari alla tutela, alla salvaguardia ed al recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza;
12. Stipulare anche convenzioni con Enti e pubbliche istituzioni preposte operando con i propri associati nominati Guardie Giurate Volontarie favorendone ogni forma di vigilanza a tutela dell'ambiente con particolare riferimento al territorio regionale anche nell'ambito delle direttive della Comunità Europea e delle convenzioni ed accordi internazionali;
13. Operare tramite proprie guardie "GEA" secondo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale;
14. Promozione dell'istituzione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientali e parchi naturali, anche mediante acquisizione, amministrazione, gestione di terreni, oasi, bioparchi, riserve, monumenti naturali, aree protette;
15. Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
16. Consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione ambientale anche legate all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
17. Svolgere con personale professionalmente qualificato, fra i quali Biologi, Agronomi, Tecnici del suolo e delle acque, il prelievo dei campioni (terra, acqua, materiali dispersi, fanghi etc.) effettuandone anche a proprie spese le analisi e il monitoraggio scientifico del terreno;
18. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, Asl e canili e gestire progetti di adozione consapevole, sterilizzazione, formazione, etc.;
19. Istituzione di sportelli d'informazione sui diritti degli animali e la tutela del benessere animale;
20. Provvedere corsi di formazione tecnica di operatori di canile, operatori di primo soccorso veterinario, recupero e trasporto di animali feriti;
21. Organizzare iniziative di protezione, favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, adozioni consapevoli nonché valutare e organizzare percorsi educativi per cani per favorire un alto indice di adottabilità ed intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento, verificando le condizioni igienico-sanitarie e benessere psico-fisico, detentive degli animali in ottemperanza alla legge vigenti per la tutela degli animali (animali destinati all'uso sportivo e/o alla macellazione, animali esposti nelle fiere o mercati, soggiornanti nei canili, nelle attività circensi e in tutti i giochi e manifestazioni che prevedono lo sfruttamento animale);
22. Preparare progetti d'assistenza con animali per persone con disabilità visive, uditive e di locomozione favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nelle attività sociali e civili (Pet Therapy, Ippoterapia, Onoterapia etc.);
23. Formazione di gruppi operativi cinofili di utilità sociale (ricerca, salvataggio in acqua etc.);
24. Favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale e ambientale;
25. Intervenire contro l'esportazione e l'importazione di animali esotici e d'affezione;
26. Promuovere occasioni di incontro diretto con il mondo animale, attraverso visite guidate nei rifugi, masserie didattiche, bioparchi etc.;
27. Istituire e gestire servizi di assistenza e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno, abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa;
28. Diffondere nozioni veterinarie e di igiene avvalendosi della collaborazione di veterinari e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare interventi con veterinari per la sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi e sui cani appartenenti a persone non abbienti;
29. Ottenere la gestione in proprio di strutture idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi e aree attrezzate per cani;

30. Vigilanza con mezzi adeguati al territorio, es: cavalli, biciclette, auto fuori strada, droni, natanti, ecc.) per la salvaguardia ambientale ed ecologica, turismo equestre;
31. Provvedere alla formazione tecnica di Assistenti e Guide Equestri Ambientali, Istruttori varie specialità, Operatore all'Equitazione ricreativa per disabili, Assistente Tecnico di Veterinaria, Tecnici del Benessere Animale;
32. Stallo per equidi sequestrati per maltrattamento;
33. Valutazione tecnica per costruzione, ristrutturazione e gestione di strutture per diverse tipologie di detenzione di animali; nello specifico: detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche, detenzione con finalità economiche, detenzione per finalità ludico sportive, detenzione ai fini della lotta al randagismo, detenzione di animali da reddito, al fine di riconoscere agli stessi il diritto ad un'esistenza dignitosa e rispettosa delle loro caratteristiche biologiche, etologiche nonché del loro benessere psico-fisico, e di favorire la corretta convivenza con l'uomo; valutando anche il livello degli aspetti/impatti ambientali derivanti dalle attività connesse, ed individuare soluzioni che tendono a ridurre e minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente, al fine della conservazione del patrimonio naturale e della prevenzione di qualsiasi forma di inquinamento;
34. Curare la costituzione di gruppi d'acquisto e provvedere alla distribuzione di prodotti per animali e in particolare per i gruppi cinofili ed equestri, nonché le attrezzature necessarie per le loro attività e il loro benessere;
35. Realizzazione interventi atti a favorire e stimolare ogni forma di attività sportiva compatibile con l'ambiente, come corsi di sopravvivenza e trekking, con possibilità di affiliarsi ad associazioni di promozione sportiva dilettantistica;
36. Curare la costituzione di gruppi d'acquisto e provvedere alla distribuzione di materiali per l'attività all'aperto e degli sport all'aria aperta;
37. Tutelare l'aspetto dei diritti degli animali di affezione e non, con la prevenzione delle zoonosi (malattie trasmesse dagli animali all'uomo) e di tutti gli aspetti sanitari riguardando il rapporto animali uomo;
38. Fornire supporto e stimolo alle autorità sanitarie e di polizia per i reati connessi al maltrattamento, abbandono e uccisione degli animali;
39. Provvedere su richiesta degli enti preposti, il supporto tecnico scientifico alle attività d'indagine di Polizia Giudiziaria e della Magistratura, e con il personale laureato in materie scientifiche adeguate si prefigge di concorrere nella formazione di collegi peritali sempre a disposizione sia degli inquirenti che dell'A.G. stessa;
40. Proporre la nomina di Guardie Zoofile ed istruirle adeguatamente dal punto di vista normativo che tecnico operativo.

B) Settore Protezione Civile

1. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
2. Promuovere la preparazione del personale addetto con iniziative di informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;
3. Compiere interventi di Soccorso nell'ambito dei Comuni, ed in caso di necessità e/o in emergenza richiesto anche a livello Provinciale, Regionale, Nazionale ed internazionale;
4. Promuovere studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici e architettonici relativi al recupero e alla ricostruzione dei centri colpiti da calamità;
5. Organizzare corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali e dalle indicazioni della U.E.;
6. Affiancare, come supporto documentale e scientifico, gli organi competenti alle attività di intervento in emergenza;
7. Promuovere operazioni di prevenzione per la tutela delle persone e del patrimonio ambientale e naturale;

8. Predisporre, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e/o regionali, i piani comunali per la Protezione Civile;
9. Organizzare, in collaborazione con gli EE.LL., corsi teorico/pratici, escursioni didattiche, campeggi aperti a scopo di esercitazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei volontari;
10. Affiancare i servizi nazionali, regionali, comunali, provinciali di Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, le Comunità Montane, gli Enti Pubblici e Privati, le Autorità Civili e Militari, per l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, concorrere al soccorso delle popolazioni sinistrate (colpite da calamità naturali quali terremoti, frane, inondazioni ed incendi anche boschivi) ed ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi.
11. Predisporre servizi SdS (servizi di sorveglianza) in modalità sia statica che dinamica, sia diurna che notturna, nelle zone interessate dall'evento/ calamità, comprese le tendopoli di primo soccorso.

C) Settore Formazione e altri scopi dell'Associazione

1. Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura e per il benessere animale;
2. Difendere la biodiversità in tutte le sue forme;
3. Predisporre i programmi ed Organizzare Corsi per Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche e Venatorie;
4. Sorveglianza rurale ed ecologica in aree urbane ed extraurbane;
5. Collaborare con tutte le Associazioni o Enti che perseguono stessi scopi;
6. Organizzare corsi di difesa personale;
7. Predisporre corsi di Primo Soccorso Sanitario (BLS - BLSD) e Soccorritori Veterinari;
8. Partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica sulla tutela ambientale per una adeguata programmazione sul territorio in ordine ai fini ed alle attività proprie dell'Associazione;
9. Promuovere studi ed interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente per la realizzazione di un compatibile equilibrio eco sistemico;
10. Curare direttamente e/o indirettamente la produzione, l'edizione e la distribuzione su qualsiasi supporto di periodici, notiziari, indagini, ricerche, ecc.;
11. Provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e materiali di vario interesse culturale e scientifico a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
12. Indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, sportive, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o con altre associazioni e con il patrocinio e/o contributo dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali, della CEE, della Curia, e di Enti ed Istituzioni Private;
13. Garantire attività preventive ed integrative per la tutela della salute su base territoriale anche attraverso campagne di educazione psicosociale e di educazione socio sanitaria;
14. Effettuare studi e promuovere ricerche nelle varie branche delle scienze ambientali, umane e zoofile;
15. Istituire, nelle proprie sedi o in convenzione con altri enti, centri di salute e benessere con le finalità di offrire ai propri associati e non consulenze e trattamenti finalizzati alla prevenzione, alla conservazione e ripristino di un buono stato di salute anche attraverso l'utilizzo di metodiche non convenzionali;
16. Promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;
17. Favorire attività volte a garantire la salute psicofisica ed una corretta interazione uomo ambiente.
18. Sviluppare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
19. Ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività.
20. Rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'Associazione e quelli appartenenti ad analoghe istituzioni, sia italiane che estere, onde migliorare la loro reciproca comprensione ed il più frequente scambio di idee;

21. Agevolare ed intensificare le relazioni tra gli associati e cooperare con gli stessi per la tutela degli interessi ambientali, animalisti, morali, professionali, giuridici, economici e previdenziali del corpo associativo;
22. Intrattenere relazioni con Fonti Scientifiche e Centri di Studi di Formazione e Specialistici europei ed extraeuropei;
23. Avvalersi e dotarsi di apparecchiature multimediali e sistemi di comunicazione per l'informazione di massa.
24. Favorire l'estensione delle proprie attività culturali e scientifiche attraverso forme consortili con altre organizzazioni e/o istituzioni pubbliche e private;
25. Promuovere la costituzione di istituti, laboratori e Centri per la ricerca culturale e scientifica;
26. Organizzare e gestire scuole ed osservatori nei vari ambiti delle scienze ambientali, zoofile, umane e sanitarie, nonché artistiche, sportive, dello spettacolo, delle arti e professioni in generale, ecc.;
27. Promuovere ogni forma di turismo ambientale, sociale, sportivo, culturale e scientifico;
28. Organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione, nonché al soccorso e all'assistenza in caso di calamità, sia alle popolazioni che agli animali;
29. Promuovere forme di assistenza domiciliare tese a migliorare le condizioni dei bisognosi e sofferenti;
30. Organizzare servizi socio-culturali e assistenziali rivolti a soggetti appartenenti alle "fasce della emarginazione";
31. Sottoscrivere convenzioni, rapporti di collaborazione e scambi di informazione con Università, Istituti statali e para statali;
32. Tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo;
33. Perseguire l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l'attività di soccorso alle popolazioni colpite ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui sopra;
34. Realizzare attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali quando da loro richiesto;
35. Promuoversi come interlocutore nei confronti delle Autorità, Enti pubblici competenti per le attività di protezione civile.

3. Per lo svolgimento dell'attività sopra descritte, potrà avvalersi (anche in comodato d'uso gratuito o di temporaneità) di mezzi motorizzati, unità navali, quadrupedi, servizi appiedati, automezzi aerei, unità subacquee e cinofili, bici elettriche o pedali o di altro qualsiasi mezzo utile ed appropriato allo svolgimento di tale attività svolta o da svolgere.

4. L'Associazione svolgerà le proprie attività, garantendo sempre priorità ai soggetti in condizione di disagio fisico, psichico e sociale, attraverso l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di regolamenti e disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione stessa sempre in conformità dello statuto e della legislazione vigente.

5. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. Inoltre potrà compiere qualsiasi

operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

TITOLO III

ART. 5 bis

(Rete Associativa)

L'organizzazione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 117/2017, qualora possenga i requisiti previsti dalla norma in materia in vigore assumerà la qualifica di Rete Associativa, provvedendo gli amministratori all'iscrizione anche nella sezione e del Registro unico nazionale del terzo settore, applicandosi le disposizioni recate dall'art. 41 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 Associati

L'iscrizione all'Associazione avviene mediante domanda alla Struttura territoriale competente (Sezione periferica) e pagamento della relativa quota.

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone (fisiche e giuridiche) che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e che siano mosse da spirito di solidarietà. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e/o all'approvazione del presente statuto e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio direttivo di Sezione territorialmente competente e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dallo stesso organismo locale.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo di Sezione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario di Sezione, nel libro degli associati;

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, o in caso di scarso impegno o disponibilità dell'aspirante socio allo scadere dell'anno in posizione di istruzione e prova (art.7), il Consiglio direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto o di esclusione (art.10) e comunicarla all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di Sezione, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. Gli Associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun rapporto di lavoro sia dipendente che di tipo autonomo.

6. Il provvedimento di esclusione (art.10) inibisce l'iscrizione successiva alla delibera a qualunque struttura dell'Associazione.

Art. 7 Le qualifiche degli Associati

Gli Associati, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno approvato il presente statuto e quelli che successivamente e con deliberazione dell'Assemblea nazionale e su proposta del Consiglio direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo di Sezione e che abbiano versato una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso ed approvata dall'Assemblea di Sezione.

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Questi vengono ammessi, con deliberazione dell'Assemblea di Sezione, su proposta del Consiglio direttivo. Sono esclusi dall'obbligo del pagamento della quota sociale, ma hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali. Possono dimettersi in qualsiasi momento decidano di farlo.

- Soci Sostenitori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono saltuariamente agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

- Soci Aspiranti

Sono soci aspiranti le persone che hanno avanzato istanza di adesione, e che, in caso positivo, restano per un anno in posizione di istruzione e prova. Sono considerati soci aspiranti anche i minorenni (domanda controfirmata dall'esercente la patria potestà al quale spetta il diritto di voto fino al compimento dei 18 anni del socio). Al termine dell'anno di prova, il direttivo competente della sede territoriale, ammette definitivamente la richiesta o la respinge come previsto dall'art.10 seguente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, sia in denaro che in oggetti, e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 8 Diritti e doveri degli Associati

Fatto salvo quanto previsto dall'art.7, tutte i soci sono elettori e possono accedere alle cariche elettive. Il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo di delegati.

Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere le proprie posizioni liberamente.

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Associazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero.
3. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Presidente o al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.
4. L'Associazione adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione dei soci, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività dell'Associazione ai vari livelli e nei diversi settori di iniziativa. I soci hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi al loro impegno e/o alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere, secondo le regole statutarie, contro le decisioni adottate nei loro confronti in prima istanza. Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statuari, anche attraverso l'attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna.
5. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle Leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente (di Sezione o nazionale), di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, con le modalità previste dal presente Statuto.
6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di versare le quote sociali nell'ammontare proposto dal Consiglio direttivo di Sezione ed approvato dall'Assemblea di Sezione, comprensivo della quota spettante alla struttura nazionale, decisa su proposta del Consiglio direttivo nazionale ed approvato dall'Assemblea nazionale. Tale quota, fino a proposta diversa del Consiglio direttivo nazionale e delibera dell'Assemblea nazionale, sarà del 33% della quota netta per socio (esclusa la spesa per l'assicurazione obbligatoria - comma 12). Introiti diversi sono di esclusiva competenza delle Sezioni di base. Le quote di competenza della struttura nazionale dovranno essere comunicate contestualmente

ai versamenti e versate alla struttura nazionale previo disposizioni specifiche dettate dal Tesoriere nazionale e/o da altra figura proposta dal Consiglio direttivo nazionale o dal Presidente nazionale).

7. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, come deliberato dagli organi statuari e ad essi consensualmente assegnata.

8. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti, su indicazione del Consiglio direttivo nazionale su approvazione dell'Assemblea nazionale e dal regolamento; su indicazione del Comitato direttivo di sezione e su approvazione dell'Assemblea le Sezioni possono applicare tali indicazioni o non ammettere alcun tipo di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

9. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

10. I soci sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi individuati nel presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione, sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti dei soci rappresentati, garantendo, attraverso comportamenti coerenti, il pieno rispetto dei principi statuari.

11. Al socio, per ogni versamento o contributo a qualunque titolo effettuato, se non con bonifico bancario, deve essere rilasciata documentazione fiscale comprovante il versamento della somma.

12. Il socio di qualsiasi unità periferica, ha diritto alla copertura assicurativa con oneri a carico della Sezione di base a cui appartiene, come previsto dalla vigente normativa.

ART. 9 DEMOCRAZIA SINDACALE

Il carattere democratico dell'Associazione è garantito:

- dallo svolgimento delle Assemblee, nazionali e di sezione, almeno due all'anno; (per l'Assemblea nazionale le spese sostenute dai delegati saranno a carico degli stessi fino a diversa decisione dello stesso consesso e disponibilità economica, su proposta del Consiglio direttivo nazionale; le spese relative alla sede che ospiterà l'Assemblea, proposta dal presidente e deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, saranno a carico della Struttura Nazionale.)

- dall'elezione di tutti gli organismi dirigenti e dei delegati all'Assemblea nazionale.

Le vacanze che si verificassero, nei Consigli direttivi, nazionale e di sezione, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi fino al massimo di un terzo dei loro componenti, su proposta dei rispettivi presidenti; non è ammessa cooptazione per i delegati all'Assemblea nazionale.

Fattori essenziali della vita democratica dell'Organizzazione sono:

1. la garanzia della massima partecipazione di ogni socio all'attività dell'Associazione;
2. l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Associazione ai vari livelli;
3. la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie dei soci, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari;
4. la garanzia del diritto al dissenso, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione;
5. l'unicità dell'Associazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
6. la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri;
7. la direzione organizzativa e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti;

8. la gestione organizzativa dei mandati ricevuti dai Consigli direttivi, di rappresentanza legale dell'Associazione e di direzione quotidiana delle attività, nelle rispettive competenze, attribuiti al Presidente Nazionale ed ai Presidenti di Sezione;
9. il controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari;
10. l'affermazione di una norma antidiscriminatoria che, nella formulazione degli organismi dirigenti, a partire dalle Sezioni periferiche, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, renda l'Associazione un'organizzazione di donne e di uomini, stabilendo che sia garantita adeguata rappresentanza dei generi. Negli organismi esecutivi, di controllo amministrativo, garanzia statutaria e di giurisdizione disciplinare interna, deve essere garantita la presenza di entrambi i generi. Nella formazione dei Consigli direttivi, ad ogni livello, si dovrà tenere conto della proporzionalità fra iscritti, genere e componenti il Consiglio direttivo;
11. sulla base di quanto previsto, la norma antidiscriminatoria ha carattere vincolante per l'intera Associazione;
12. la definizione di regole: per la selezione dei gruppi dirigenti; per la durata massima dei mandati esecutivi nell'incarico di Presidente - stabilendo che essa non possa superare i 10 anni; per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze;

L'Associazione garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni socio e dirigente a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo dei principi statuari nonché alla formazione costante dei gruppi dirigenti.
Per quanto previsto dal presente articolo, per le parti non definite, il Consiglio direttivo nazionale proporrà specifiche regole da approvare in sede di Assemblea nazionale.

Art. 10 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio direttivo di Sezione trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. La decadenza si applica anche al coordinatore (art.15) che non trasmetta, nei modi e nei tempi stabiliti dallo statuto e dal regolamento, il rendiconto annuale, l'anagrafico dei soci aggiornato, i bilanci delle sezioni.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, nonché non superando l'anno di prova dei soci aspiranti (art.7), violazione dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio direttivo della Sezione a cui appartiene il socio responsabile delle mancanze contestate, delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito, all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea di Sezione. In tal caso il Presidente può provvedere alla convocazione dell'Assemblea o aggiungere la valutazione all'O. del G. della prima riunione successiva. Il provvedimento di esclusione inibisce l'iscrizione successiva alla delibera a qualunque struttura dell'Associazione (art.6).

ART. 11 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI

- A) La riunione degli Organismi (Assemblea e Consiglio direttivo) viene decisa e convocata dal Presidente; in sua assenza sarà delegato il Vice Presidente (artt.16 e 18) o un membro del Consiglio

direttivo. Qualora 1/3 dei componenti del Consiglio o dell'Assemblea chieda la convocazione, il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo il Consiglio direttivo nazionale. Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata direttamente al Consiglio direttivo nazionale, che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

- B) L'Assemblea è composta da tutti gli Associati della Sezione, in regola con il pagamento della quota annua (art.6 c.2), mentre l'Assemblea nazionale è composta dai delegati eletti dalle Sezioni per provincia, in proporzione ai loro soci (*la somma dei soci, art.6 c.2, di tutte le Sezioni della stessa provincia costituisce il quorum su cui calcolare i delegati (uno ogni venti e multipli di venti - fino a 20 un delegato, fino a 40 due delegati, ecc. Sarà quindi convocata un'assemblea, dal presidente di sezione prima costituita nella provincia, composta dai soci di tutte le sezioni per eleggere i delegati. Nel caso in cui tutte le sezioni fossero costituite da almeno 20 soci e comunque la somma dei soci di tutte le sezioni non producesse un quorum per un numero maggiore di delegati rispetto a quelli eleggibili per singola sezione, ogni sezione eleggerà il/i proprio/i delegato/i autonomamente).*
- C) In deroga alla disposizione precedente, in attesa di costituzione di altra/e Sezione/i periferica/che, tutti i soci della Sezione fondatrice (c.f.90087680584) sono di diritto membri dell'Assemblea nazionale.

- D) Gli organismi territoriali, le Sezioni, al momento della convocazione degli organismi collegiali (Assemblea, Consiglio direttivo), hanno l'obbligo, contestualmente alla convocazione, di darne comunicazione alla struttura nazionale, tramite Coordinatore, trasmettendo anche l'O. del G. e successivamente, il verbale della riunione, sia in copia che in trascrizione.

- E) Le convocazioni dell'Assemblea nazionale devono avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine o tramite le Pec dei Coordinatori provinciali e le Pec delle Sezioni. I Coordinatori certificheranno l'avvenuta notifica al Consiglio direttivo nazionale o al Presidente nazionale, con lo stesso mezzo almeno tre giorni prima della data prevista per l'Assemblea nazionale. La certezza della convocazione di tutti i soci dovrà essere annotata sul verbale della riunione. In prima convocazione devono essere presenti almeno il 50% più uno dei delegati; in seconda convocazione, nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Sono ammesse deleghe (una per delegato).

- F) Le convocazioni dell'Assemblea di Sezione devono avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione e devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. La certezza della convocazione di tutti i soci dovrà essere annotata sul verbale della riunione. In prima convocazione devono essere presenti almeno il 50% più uno dei soci; in seconda convocazione, nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Sono ammesse deleghe (una per socio).

- G) L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario o, in caso di suo impedimento, da persona nominata in sede di adunanza. Spetta al Presidente dell'Assemblea, o da un suo incaricato, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. In caso di necessità può proporre un limite temporale per gli interventi, limite che deve essere approvato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; qualunque altro socio presente, che intendesse farlo, può sottoscrivere il verbale della riunione.

- H) La convocazione del Consiglio direttivo nazionale deve avvenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Le riunioni del Consiglio direttivo nazionale sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti; non sono consentite deleghe.

- I) La convocazione del Consiglio direttivo di Sezione deve avvenire almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti; non sono consentite deleghe.
- J) Il Presidente nazionale, componente di diritto del Comitato direttivo nazionale, così come i Presidenti di Sezione, componenti di diritto del Comitato direttivo di Sezione, presiedono i rispettivi consessi.
- K) L'avviso di convocazione degli Organismi deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- L) Ogni associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.
- M) L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito ai soci in regola con il pagamento della quota associativa fatto salvo quanto previsto dall'art.7 in merito ai soci onorari.
- N) Tutte le cariche direttive sono elettive.
- O) La Struttura nazionale svolge ruolo di Rappresentanza legale a livello nazionale, Centro regolatore, di coordinamento, di formazione ed esercita tali attribuzioni mediante il Presidente nazionale.

ART. 12. INCOMPATIBILITÀ

Ogni problema che dovesse sorgere su eventuali incompatibilità dei dirigenti dell'Associazione e dei suoi soci, sarà valutato dal Consiglio direttivo nazionale e, su proposta dello stesso consesso, deliberato dall'Assemblea nazionale. Le decadenze dagli incarichi per incompatibilità eventuali, saranno valutate con modalità da stabilire in via regolamentare.

ART. 12 Bis (Accordi e obbligazioni)

1. L'Associazione può stipulare accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con gli Enti pubblici per la realizzazione di progetti specifici conformi agli scopi dell'Associazione.
2. Le obbligazioni assunte e gli accordi sottoscritti dalle strutture dell'Associazione a tutti i livelli vincolano solo la struttura territoriale (art.14D) e non l'intera Associazione, in coerenza con la reciproca e distinta autonomia giuridica e patrimoniale.

ART. 13 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Associazione, in ogni suo assetto e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione dei soci.

L'associazione identifica nell'Assemblea dei soci la propria rappresentanza di base.

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente della Sezione, il Tesoriere, il Consiglio direttivo, propone i delegati all'Assemblea nazionale (con le modalità stabilite dall'art.11B) e i delegati per l'elezione del Coordinatore provinciale (con le modalità stabilite dall'art.15).

L'Associazione si articola nelle seguenti strutture:

- a. la Sezione (periferica);
- b. il Coordinatore provinciale;
- c. forme organizzative integrate o unificate secondo deliberazioni specifiche dell'Assemblea nazionale, su proposta del Comitato direttivo nazionale;
- d. la Struttura Nazionale.

Organi dell'Associazione sono:

a. Sono organi deliberanti:

- 1) L'Assemblea (nazionale e delle Sezioni);
- 2) Il Consiglio direttivo (nazionale e delle Sezioni);

b. Sono organi esecutivi:

- 1) Il Presidente (nazionale e delle sezioni);
- 2) Il vice Presidente (nazionale e delle sezioni);
- 3) Il Tesoriere (nazionale e delle sezioni);

- 4) Il Segretario (nazionale e delle sezioni);
- 5) Il Coordinatore provinciale;

c. Sono organi di controllo amministrativo:

- 1) il Collegio dei sindaci revisori (nazionale e delle sezioni);
- 2) l'Ufficio Centrale Ispettivo (nazionale);

d. È organo di garanzia statutario:

- 1) il Collegio statutario nazionale

e. È organo di giustizia interna:

- 1) il Comitato di Garanzia (- di sezione di 1^a istanza, nazionale di 2^a istanza).

ART. 14 FORME ORGANIZZATIVE

L'Assemblea è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa dell'Associazione. L'ordine del giorno dell'Assemblea è formulato dal Presidente (rispettivamente nazionale o delle sezioni);

Nelle Assemblee il dibattito è aperto a quanti volessero partecipare, anche non soci, previa richiesta al Consiglio direttivo almeno 3(tre) giorni prima della data prevista e previo N.O. del Presidente, mentre il diritto di parola, di voto e di essere eletti è riservato ai soci nella modalità previste dall'art.11/L e dall'art.6 c.2.

Le norme per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale sono di competenza dell'Assemblea nazionale.

La composizione della 1^a Assemblea nazionale è prevista in deroga alla disposizione dell'art.11/B, in attesa di costituzione di altra/e Sezione/i periferica/che; tutti i soci della Sezione fondatrice (c.f.90087680584) sono di diritto membri dell'Assemblea nazionale art.11/C.

Alla costituzione di nuova/e Sezione/i (periferiche), si applicherà l'art.11/B; il numero dei soci valido sarà quello comunicato all'atto dell'ingresso nell'Associazione tramite deposito di copia dell'Atto costitutivo (comprensivo del presente Statuto e dell'allegato Regolamento) e della registrazione all'Ag. delle Entrate per il codice fiscale identificativo della Sezione.

Tale metodo sarà valido fino ad approvazione di diversa norma da parte dell'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio direttivo nazionale.

In caso non fosse ritenuta necessaria la variazione delle modalità previste dall'art.11, per le Assemblee successive al 28 febbraio dell'anno susseguente alla data della prima Assemblea nazionale, sarà necessaria una nuova elezione dei delegati dell'assemblea nazionale con le modalità previste dall'art.11; il quorum sarà dedotto dalla rendicontazione delle Sezioni prevista per quella data. Si potrà incrementare o ridurre il numero dei delegati per le Sezioni che accresceranno o ridurranno i soci e di conseguenza il quorum della provincia di appartenenza. Si potrà altresì sostituire i delegati che abbiano perso la qualità di socio ai sensi dell'art.10, tramite elezione dell'Assemblea di sezione competente. Si adotterà, per queste incombenze, quanto previsto dall'art.11. I delegati così eletti restano in carica tre anni.

Le Assemblee che si terranno nel periodo fra la prima Assemblea nazionale ed il 28 febbraio dell'anno susseguente, se non sarà/nno costituita/e nuova/e Sezione/i, saranno tenute con le modalità previste dall'art.11/C.

Le cariche elettive durano di norma 5 anni e possono essere confermate, fatte salve le disposizioni dell'art.9 c.12, art.11/B/C art.14 c.5, art.14/B2.

A) I compiti dell'Assemblea nazionale sono:

- definire gli orientamenti generali, programmi e iniziative nazionali e locali, programmi per i corsi per il rilascio dei decreti e per le diverse specialità, valide per tutte le sue strutture;
- approvare i bilanci; così come previsto dall'art.21 C.C, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori non hanno voto;
- predisporre linee guida sulla gestione delle risorse;
- eleggere il Presidente Nazionale;

- eleggere il tesoriere;
- eleggere il Consiglio direttivo nazionale;
- eleggere il Collegio dei sindaci revisori;
- eleggere il Comitato di garanzia (2^a Istanza);
- eleggere il Collegio Statutario;
- eleggere l'Ufficio Ispettivo Centrale.

L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione al quale compete deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo nazionale. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza del 90% dei membri/delegati (art. 11/B/C) dell'Assemblea nazionale.

L'assemblea delibera sull'ordine dei propri lavori; il Presidente o un suo incaricato, verifica i poteri e la regolarità dei delegati.

B) I compiti dell'Assemblea sezionale sono:

- definire gli orientamenti generali del territorio, programmi e iniziative locali, le spese, rispettando le linee guida dell'Assemblea nazionale e le indicazioni degli Organismi nazionali.
- eleggere il Presidente di Sezione;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il Consiglio direttivo di Sezione e stabilirne il numero, su proposta del Presidente (almeno tre compreso il Presidente);
- proporre i delegati all'Assemblea nazionale (con le modalità previste dagli artt. 11 e 14) del presente Statuto;
- approvare i bilanci; così come previsto dall'art. 21 C.C, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori non hanno voto;
- eleggere il Collegio dei sindaci revisori (ove necessario);
- eleggere il Comitato di garanzia 1^a Istanza.
- approvare le iniziative e le convenzioni proposte dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

1. L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante delle Sezioni (periferiche);

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per i soci onorari. In caso contrario qualunque incarico decade. Come previsto dal C.C, il socio minore nel voto è rappresentato dal tutore e tramite lo stesso può delegare altro socio.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea deve:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi, le spese e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) approvare l'entità delle quote sociali annue proposta dal Consiglio direttivo di Sezione;
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, su proposta del Presidente o su iniziativa di almeno 1/3 degli iscritti;
- e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione o di decadenza allo scadere dell'anno di prova, ai sensi degli artt. 7 e 10 del presente Statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- g) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Sezione (periferica) stessa, su proposta del Consiglio direttivo di Sezione, a maggioranza del 75% dei soci che deve essere presente per la legittimazione della decisione.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed al Regolamento Nazionale, obbligano tutti gli associati della Sezione.

C) (Validità dell'Assemblea Nazionale e di Sezione)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea o a socio da lui delegato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati (anche per delega). In seconda convocazione, nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono deliberate con la maggioranza dei voti.
P) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; qualunque altro socio presente, che intendesse farlo, può sottoscrivere il verbale della riunione.
5. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.
6. Dal verbale dell'assemblea deve risultare documento comprovante che la convocazione sia stata ricevuta da tutti i soci o da tutti i delegati per l'assemblea nazionale.

D) La Sezione (periferica)

è la struttura di base dell'Associazione. Sarà autorizzata a far parte dell'Associazione dal Presidente nazionale a seguito di delibera del Consiglio direttivo nazionale (art.2 c.5); i soci della Sezione dovranno depositare l'atto costitutivo con allegata copia del presente Statuto e provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per il rilascio di un proprio codice fiscale, identificativo della Sezione. Prende il nome della città o della località ove ha sede. La Sezione è formata dai soci del posto, con un proprio libro soci, libro verbali, bilancio e quant'altro previsto dalle norme e dallo Statuto e dal Regolamento; è sede di elaborazione, attuazione e studio, di proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza; sostiene e valorizza le iniziative nazionali.

Le Sezioni (periferiche) conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e operativa nell'ambito territoriale di competenza. Le Sezioni rispondono autonomamente ed esclusivamente delle proprie obbligazioni.

L'appartenenza all'Associazione non determina di fatto l'attribuzione di funzioni, licenze o permessi a vario genere, ma gli stessi vanno richiesti ai vari enti locali competenti dalle unità periferiche; Le Sezioni Provinciali e/o qualsiasi unità periferica sono tenute al versamento del 33% della quota di iscrizione di ogni singolo associato al netto del costo delle polizze assicurative obbligatorie. Le quote dovranno essere comunicate contestualmente ai versamenti e versate all'Associazione Nazionale in rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal Tesoriere Nazionale e/o da altra figura proposta dal Consiglio direttivo nazionale o dal Presidente Nazionale.

Le Sezioni sono obbligate a rendicontare entro il 28 febbraio di ciascun anno le attività svolte nel corso dell'anno precedente ed alla comunicazione dell'anagrafica aggiornata dei propri associati. La mancata rendicontazione di cui al comma precedente comporta la sospensione della sezione inadempiente, con diffida dall'operare in qualsivoglia maniera in nome e per conto della Associazione e dall'utilizzare stemmi ed emblemi propri della stessa.

Essa assolve ai seguenti compiti:

- provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda ed iscrizione sulla città o zona di pertinenza;
- conduce le attività proprie dell'Associazione;
- unitamente a tutte le Sezioni della provincia di appartenenza, come previsto dall'art.11/B, elegge i delegati per l'Assemblea nazionale, i componenti del Comitato di Garanzia l'Assemblea con le modalità previste dagli artt.16 e 24 del presente Statuto.

ART.15 COORDINATORE PROVINCIALE

Organi della Struttura provinciale sono:

- il Coordinatore provinciale;

Ove esistano più Sezioni (periferiche) nella stessa provincia, uno dei presidenti è eletto, dai presidenti e dai delegati delle diverse Sezioni, Coordinatore provinciale; per l'elezione avrà diritto di voto, per ogni Sezione, il presidente di ogni Sezione oltre ad un delegato ogni 10 soci e multipli di 10 per Sezione. I delegati, ove previsti, saranno eletti dalle rispettive Assemblies di Sezione su proposta del Consiglio direttivo corrispondente. Il quorum dei soci sarà valutato dai soci iscritti al libro soci delle rispettive Sezioni un mese prima della convocazione della riunione. La riunione e la conseguente votazione sarà indetta dal presidente della Sezione prima costituita nella provincia, sentiti gli altri presidenti, entro 15 giorni dall'istituzione della/delle Sezioni; nella votazione, in caso di parità di voti, prevarrà il presidente di Sezione con più soci; in caso di ulteriore parità o mancato accordo fra presidenti, o legittime contestazioni, il coordinatore sarà nominato dal Consiglio direttivo nazionale, sentiti i presidenti, entro 30(trenta) giorni dalla data della riunione.

In caso di una sola Sezione nella provincia, il Coordinatore sarà automaticamente il suo presidente; alla costituzione di altra Sezione, si procederà come previsto entro i 15 giorni stabiliti; il neo Presidente può confermare la fiducia al Coordinatore e rinunciare, per iscritto, alla nuova elezione.

Nella stessa occasione si provvederà, ove possibile, a nominare i tre componenti ed i supplenti del Comitato di garanzia. Nel caso non fosse possibile, i componenti saranno nominati quando necessitasse il loro intervento. Le Sezioni di una stessa provincia possono eleggere i tre componenti congiuntamente, affidando loro la competenza su tutte le Sezioni.

Il Coordinatore provinciale rappresenta l'Associazione in ambito della Provincia ed ha competenze su tutte le istanze relative alle Istituzioni ed Enti provinciali e regionali per conto di tutte le Sezioni di quella provincia.

Dura in carica massimo 5 anni e può essere rieletto (art.14 c.9).

Cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione e raccorda la propria azione con la Struttura nazionale. Cura l'aggiornamento normativo e tecnico dei soci in linea con le direttive del Consiglio direttivo nazionale e del Regolamento. Coordinerà tutte le attività rispettando e facendo rispettare Statuto e Regolamento. Sarà suo compito raccogliere e tenere aggiornati i dati anagrafici dei soci di tutte le Sezioni tramite i rispettivi Segretari o Presidenti, verificare e raccogliere i dati relativi ai servizi ed a tutte le attività delle Sezioni, trasmettere e distribuire le comunicazioni nazionali. Sarà suo compito altresì trasmettere i dati raccolti come sopra indicato, al Consiglio direttivo Nazionale.

Il Coordinatore è tenuto a trasmettere il rendiconto entro il 28 febbraio (art.14 D) di ciascun anno con le attività svolte nel corso dell'anno precedente delle Sezioni della provincia di competenza. L'obbligo si estende anche alla comunicazione immediata dell'anagrafica aggiornata dei soci in essere oltre alla trasmissione dei bilanci relativi alle Sezioni.

La mancata rendicontazione o trasmissione degli atti di cui al comma precedente entro la data stabilita comporta la sospensione del Coordinatore e della Sezione inadempiente(art.14/D), con diffida dall'operare in qualsivoglia maniera in nome e per conto della Associazione e dall'utilizzare stemmi ed emblemi propri della stessa.

Il Consiglio direttivo Nazionale, sentito il Coordinatore inadempiente e valutate le circostanze, delibererà la riammissione alla normale operatività dello stesso o la sua definitiva decadenza (art.10).

ART. 16 STRUTTURA NAZIONALE

La struttura nazionale interviene in generale sull'insieme della vita organizzativa ai vari livelli; sull'insediamento dell'Associazione nel territorio nazionale e internazionale; sulla promozione dei principi statuari, sulla costante formazione dei soci partendo dalla valorizzazione delle capacità dei singoli, della passione e della competenza; sulla distribuzione e controllo delle risorse finanziarie a tutti i livelli dell'Associazione, in ottemperanza al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle proposte del Consiglio direttivo nazionale ed alle delibere dell'Assemblea nazionale. Essa ha, prioritariamente, le funzioni di:

- stipulare convenzioni con i Ministeri e le Regioni, esaltare la sussidiarietà dei compiti riconosciuti ed affidati alle associazioni dalla Costituzione e dalla Riforma del III Settore;
- intervenire su tutte le questioni inerenti alle norme europee, nazionali e regionali che incidono sulle attività dell'associazione al fine di rimuovere resistenze, incomprensioni e rendere omogenee le applicazioni di norme fra le diverse prefetture;
- coordinare e sovrintendere alla gestione delle Sezioni (periferiche);
- definire le scelte organizzative della formazione e dell'informazione;
- coordinare e gestire i corsi, la didattica e gli esami di tutte le strutture;
- avvalersi dell'assistenza professionale di avvocati, giuristi e professori universitari per lo sviluppo approfondito delle conoscenze necessarie per rappresentare un autorevole punto di riferimento per i soci e le altre Associazioni ed un autorevole interlocutore delle Istituzioni.
- Organizza l'assistenza legale alle sezioni;
- sovrintende la gestione economica di tutte le strutture, assolutamente autonome amministrativamente e patrimonialmente (art. 14 D), al solo fine di garantire il rispetto dello statuto e delle norme in merito alla trasparenza, elementi essenziali per sostenere il prestigio e l'autorevolezza di tutta l'organizzazione.

Nell'ambito dell'autonomia delle strutture e del diritto delle donne all'autorganizzazione potrà essere individuata, a livello nazionale, una sede di relazione e confronto delle donne e delle esperienze esistenti al fine di promuovere l'iniziativa e l'impegno delle donne nell'Associazione.

E) Organi della Struttura nazionale sono:

- L'Assemblea nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il v. Presidente nazionale;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- il Consiglio direttivo nazionale;
- il Collegio nazionale dei sindaci revisori;
- il Comitato nazionale di garanzia, 2^a Istanza;
- il Collegio statutario nazionale;
- l'Ufficio Ispettivo Centrale;

ART. 17 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- elabora programmi, progetti, che debbono essere osservati da tutte le Strutture;
- approva regolamenti, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, che vengono osservati da tutte le Strutture;
- approva le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio direttivo nazionale;
- elegge il Presidente nazionale;
- elegge il tesoriere;
- elegge il Consiglio direttivo Nazionale, su proposta del Presidente nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei sindaci revisori, su proposta del Presidente nazionale;
- elegge i Comitati nazionali di garanzia, 2^a Istanza, su proposta del Presidente nazionale;
- elegge il Collegio statutario nazionale, su proposta del Presidente nazionale;

Le deliberazioni Assembleari in conformità allo statuto, obbligano tutte le Sezioni ed i loro soci. Solo all'Assemblea nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo nazionale. Stessa competenza per la modifica dello Statuto e dell'allegato Regolamento. Tali decisioni, per essere valide, devono essere indicate nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea e deve essere presa a maggioranza qualificata del 90% dei delegati all'Assemblea stessa. In tale sede si delibera anche sulla destinazione del patrimonio, ai sensi del D.lgs. n.117/17

ART.18 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE e di SEZIONE

1. Al Consiglio direttivo nazionale sono affidati i compiti di direzione nell'ambito dei principi statuari, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività associativa, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui l'Associazione si articola.

2. Ad esso è affidato altresì il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dall'articolo 12 del presente statuto e sulle modalità di applicazione del regolamento; propone all'Assemblea nazionale le percentuali di riparto delle risorse, delibera sull'applicazione di regole amministrative e di regole relative alla vita interna; valuta i comportamenti dei dirigenti, il funzionamento degli organi statuari e definisce eventuali strutture di rappresentanza. Tutte le delibere debbono essere ratificate dall'Assemblea nazionale.

3. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare all'interruzione del rapporto di affiliazione, o alla decadenza, o all'esclusione da socio.

4. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione, entro il mese di dicembre di ogni anno, valuta il bilancio preventivo, presentato dal Tesoriere di competenza, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno valuta il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea nazionale relativamente alle competenze di questa struttura, e dall'Assemblea di Sezione per ciascuna di esse.

5. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione, qualora un organo direttivo od esecutivo assuma o confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza all'Associazione, poichè in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative, o renda impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine dell'Associazione, può decidere, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegati con funzioni di verifica e di istruttoria ai fini degli adempimenti di cui al paragrafo successivo.

6. Nella delibera del Consiglio Direttivo nazionale e di Sezione dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonchè il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i tre mesi. Entro i tre mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati, di cui al paragrafo precedente, relazioneranno al Consiglio direttivo nazionale che deciderà l'eventuale nomina, quindi, di un Commissario con i poteri dell'organismo disciolto con la delibera che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e organizzare, entro sei mesi dalla nomina, l'Assemblea straordinaria dell'organismo interessato. Nella delibera del Consiglio Direttivo dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento. Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

7. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione, nelle rispettive assemblee, su proposta del Presidente, è eletto dall'Assemblea, che fissa il numero dei suoi componenti, (da un minimo di tre ad un massimo di 11 per i Consigli di Sezione, da 7 a 15 per il Consiglio nazionale, compresi i rispettivi Presidenti (c.8) anch'esso su proposta del Presidente. Le vacanze che si verificassero, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso Consiglio direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessità organizzativa di allargamento del gruppo dirigente, i nuovi subentri saranno eletti dall'Assemblea nazionale e Sezionale su proposta del Presidente competente.

8. I Presidenti sono componenti di diritto dei Consigli direttivi, e li presiedono.

9. Partecipano come invitati, senza diritto di voto, il presidente del Comitato di Garanzia, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale, il presidente dell'Ufficio Ispettivo Centrale, se nominati.

10. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione competente per le nomine, provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio Ispettivo, del Collegio dei sindaci, dei Comitati di Garanzia e del Collegio Statutario, nelle forme previste dal presente Statuto, su proposta del Presidente.

11. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione si doterà di un regolamento atto a garantire il corretto funzionamento, stabilirà gli incarichi per ciascun componente ed eleggerà, fra i componenti, uno o due Vice Presidenti, uno o due Segretari, su proposta del Presidente.

12. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione è convocato dal Presidente, su preciso ordine del giorno, almeno una volta a bimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento e dallo Statuto.

13. Per motivazioni urgenti, al fine di ottenere la massima partecipazione, il Consiglio direttivo nazionale può altresì tenersi in forma di videoconferenza o con altra soluzione tecnologica equivalente a condizione che lo stesso sia accessibile a tutti i consiglieri.

14. Il Consiglio direttivo nazionale può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo organizzativo (Conferenza di organizzazione, di programma, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione, anche in via telematica.

15. Le decisioni del Consiglio Direttivo nazionale e di Sezione sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata. Non sono previste deleghe. L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dei Consigli direttivi, nazionale o di sezione, comporta la decadenza automatica dall'incarico che dovrà essere annotata sul verbale della riunione.

16. Il Consiglio direttivo di Sezione delibera sulla programmazione dei corsi e invia i nominativi e la documentazione degli aspiranti soci al Presidente nazionale per l'organizzazione del corso e del successivo esame (art.11/O). Entrambi potranno essere svolti in videoconferenza a cura della struttura nazionale. Il costo dell'iscrizione al corso sarà stabilito dal Consiglio direttivo nazionale e sarà di competenza della struttura nazionale. I corsi, i programmi, i docenti, gli aggiornamenti per i soci sono di esclusiva competenza della struttura nazionale per garantire omogenea, capillare e professionale preparazione per le Sezioni ovunque esse si trovino.

ART. 19 PRESIDENTE NAZIONALE e DI SEZIONE

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea nazionale così come il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci di Sezione; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. (art.9 p.to 12).

1. Il Presidente attua le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicura la gestione continuativa e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'art.36 C.C., assumendo anche la funzione di *Centro Regolatore*. Risponde della propria attività al Consiglio direttivo corrispondente;

2. il Presidente assicura altresì la direzione quotidiana dell'Associazione e mantiene un contatto permanente con le Istituzioni e con le Strutture dell'Associazione, nonché tutte le interlocuzioni pubbliche esterne, nazionali per il Presidente Nazionale e locali per i presidenti di Sezione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.15;

3. il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata, anche disgiunte, del Tesoriere e di altro componente il Consiglio;

4. predispone le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

5. Il Presidente nazionale organizza la programmazione dei corsi e degli aggiornamenti deliberati dai Consigli direttivi di Sezione, ne cura i programmi e coordina i docenti (art.18 p.to16).

6. Il Presidente delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, informando per la ratifica, ove sia necessario, il Consiglio direttivo alla prima convocazione utile; può anche ricorrere ad una prima informale autorizzazione tramite mail o whatsapp dei componenti del Consiglio direttivo, da ratificare alla prima riunione successiva.

7. Il Presidente nazionale provvede anche, su indicazione del Consiglio direttivo nazionale, all'organizzazione e al funzionamento di gruppi di studio o di programmazione, individuati dal Consiglio direttivo, ne coordina l'attività nei vari campi e ne nomina i responsabili, dandone comunicazione al Consiglio direttivo nazionale;

8. Il Presidente nazionale e di sezione presentano al competente Consiglio direttivo, con il Tesoriere della struttura, i bilanci della Struttura per la necessaria successiva valutazione ed approvazione dell'Assemblea competente;

9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite, è eletto dal Consiglio direttivo competente fra i suoi membri su proposta del Presidente.

10. la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, è attribuita al Presidente nazionale, per tutte le materie di competenza nazionale, ai Presidenti di Sezione, per tutte le materie di competenza locale, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 in merito alle funzioni del Coordinatore e dall'art.12Bis c.2 sulle obbligazioni assunte;

Art. 20 Il Tesoriere ed il Segretario

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea competente.

3. Il Tesoriere può non essere membro del Consiglio direttivo, ed in questo caso ha diritto di partecipare alle riunioni del Consesso senza diritto di voto.

5. Al Tesoriere spetta, in particolare, il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- preparare il bilancio dell'Associazione.

4. Il Segretario è un componente del Consiglio direttivo ed è eletto dallo stesso consesso; al segretario compete, in particolare:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Art.21 DURATA DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive durano 5 anni (fatto salvo quanto previsto agli artt.9 p.to 12, 11 e 14 per i delegati all'Assemblea) - le cariche sono rinnovabili -

Art. 22 Organi di Controllo

1. Gli Organi di controllo (art.13), anche monocratici, sono nominati qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualunque sede e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, amministrative e/o economiche anche per singole operazioni.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs.117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. Qualora non sussista diverso obbligo normativo l'Assemblea degli Associati può conferire all'Organo di Controllo anche singoli e specifici compiti di vigilanza ovvero funzioni conciliative in caso di contrasti tra gli associati.

ART. 23 UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE

L'Ufficio ispettivo centrale è composto da 3 (tre) componenti effettivi e tre (tre) supplenti nominati dal Consiglio direttivo nazionale su proposta del Presidente nazionale, ed ha il compito di verificare la corretta applicazione del regolamento amministrativo in tutte le sedi dell'Associazione. I componenti sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Consiglio Direttivo nazionale. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi, nonché quelli a loro assegnanti dal Consiglio Direttivo nazionale. Le ispezioni si attivano su esplicito mandato conferito dal Consiglio direttivo nazionale, oltretutto, se del caso, dal Collegio dei sindaci di riferimento nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni al Consiglio direttivo nazionale. Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 24 COMITATI DI GARANZIA (1^a e 2^a istanza)

I Comitati di garanzia costituiscono l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al presente Statuto, nei riguardi dei soci. Ogni socio ha diritto a due livelli di giudizio. Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito a norma dell'art. 14 precedente, convocato dal Coordinatore provinciale in caso di necessità, ed è competente per i procedimenti disciplinari a carico dei soci delle Sezioni della stessa provincia; in caso di una sola Sezione nella provincia, i membri del comitato saranno nominati dal Presidente di Sezione all'occorrenza. Un terzo del Consiglio direttivo può chiedere, entro 15 giorni dalla nomina e dalla contestuale comunicazione, la revisione delle nomine da effettuare alla prima riunione utile del Consiglio. Il Comitato di garanzia si articola in due Sezioni composte da almeno tre (tre) componenti effettivi ed almeno 3 (tre) supplenti ciascuna. La 1^a sezione è competente in prima istanza per i procedimenti disciplinari a carico dei/delle componenti degli organismi locali. (artt. 7 e 10)- La 2^a sezione decide sulle impugnazioni avverso le decisioni dei Comitati di garanzia di prima istanza, limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite. Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate con apposito regolamento predisposto dalla seconda Sezione del Comitato nazionale di garanzia e approvato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 25 LIBRI SOCIALI

L'Associazione (struttura nazionale e strutture periferiche) deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (anche unificato al prossimo);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo (anche unificato al precedente);
- Libro dei servizi;
- Libro delle proprietà;
- Protocollo della posta in entrata ed in uscita.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi è tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci delle Sezioni periferiche sono soci della struttura nazionale; essi faranno parte del libro soci della Sezione di appartenenza e del Libro soci del nazionale.

TITOLO IV DELLA GIUSTIZIA INTERNA ART. 26 SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni socio è passibile di sanzione disciplinare. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
 - b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di socio;
 - c) in caso di socio con incarichi statuari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche ricoperte;
 - d) espulsione dall'Organizzazione.
- Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo, alla recidiva ed alla gravità dell'infrazione, per:
- a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le norme di leale comportamento nell'Associazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statuari;
 - b) molestie e ricatti sessuali;
 - c) atti affaristici o con interessi personali;
 - d) reati dolosi.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il Consiglio direttivo competente o quello nazionale, se il caso riguarda un presidente di Sezione, può sospendere cautelativamente l'iscrittura o l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di socio, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale impugnazione. Il Consiglio Direttivo competente dovrà, entro 30 (trenta) giorni; ratificare tale decisione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. È facoltà del socio, destinatario di tale provvedimento, richiedere l'attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tale caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso.

ART. 26 Bis.

Commissariamento

È passibile di Commissariamento la Sezione periferica il cui comportamento dei suoi dirigenti sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per l'Associazione, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto, con le regole in esso precisate, con le norme di leale comportamento nell'Associazione, con le norme fissate nei regolamenti degli organi statuari o per comportamenti che rientrino nelle fattispecie:

- A) molestie e ricatti sessuali;
- B) atti affaristici o con interessi personali;
- C) reati dolosi.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il Consiglio direttivo nazionale, aprirà un procedimento contestando i fatti e, se il caso riguarda un presidente di Sezione, può procedere ad una sospensione cautelare dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di socio, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale impugnazione. Il Consiglio direttivo nazionale, nominerà un commissario che verifichi i fatti e riferisca al Consiglio stesso per le determinazioni necessarie. La delicatezza dell'Istituto che non deve assumere connotati poco trasparenti, impone una dettagliata procedura da rinviare al Regolamento che sia in assoluta sintonia con il C.C.

ART. 27 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (rif. art.7 D.Lgs.117/17)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e/o lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) introiti dal 5 x mille

g) qualunque introito proveniente da cessioni o erogazioni di beni o servizi di modico valore (art. 7 D.Lgs. 117/17)

h) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

i) rendite patrimoniali;

l) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il termine per il bilancio consultivo è fissato al 30 aprile di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo Nazionale e delle Sezioni, a cura dei Tesorieri, redigono il bilancio consuntivo ed il preventivo, nei termini previsti, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

4. I bilanci delle Sezioni, a seguito dell'approvazione, dovranno essere inviati immediatamente al Coordinatore provinciale per l'inoltro alla struttura Nazionale.

TITOLO VI

Art. 29 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente nazionale, secondo le modalità indicate dall'art. 17 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 30 Disposizioni generali

Non si potrà usufruire, senza la preventiva autorizzazione, della denominazione di proprietà dell'Associazione o di altre analoghe, essendo l'associazione L'UNICA su tutto il territorio nazionale e estero;

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 31

Il presente statuto viene registrato presso gli Enti competenti in esecuzione del D.Lgs 117/17.